

**Il lavoro va protetto.
Dal 1° ottobre arriva la patente a punti
nei cantieri edili.**



INDICE

NOVITÀ NORMATIVE

- 1) Patente punti edilizia;
- 2) Decreto coesione: bonus assunzioni under 35 a decorrere dal 1° settembre 2024;
- 3) Nuove regole per sanzioni in materia di omissione o evasione contributiva;
- 4) Nuovo impianto sanzionatorio in caso di illegittimità del contratto a termine;

RINNOVO CONTRATTI COLLETTIVI

- 1) Rinnovo agenzie viaggio;
- 2) Incremento ccnl servizi fiduciari;
- 3) Incremento ccnl studi professionali ottobre 2024 ;
- 4) Incremento ccnl grafica editoria industria ottobre 2024;
- 5) Rinnovo ccnl aninsei ;
- 6) Aumento alimentari industria;
- 7) Reminder dirigenti terziario welfare aziendale;

NOVITÀ NORMATIVE

PATENTE A CREDITI

Patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei.

È stato pubblicato il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132/2024 in materia di modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

La patente a crediti della cantieristica temporanea entra in vigore dal **01/10/2024**.

Sono coinvolte le imprese e lavoratori autonomi del settore edile e le imprese e lavoratori autonomi che prestano attività nel cantiere temporaneo o mobile indipendentemente dal tipo di attività svolta, avranno l'obbligo di dotarsi della patente a crediti. Si tratta dei soggetti che operano fisicamente nei cantieri.

Sono coinvolti i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Anche le imprese estere operanti in Italia devono dotarsi di documento equivalente e riconosciuto secondo la legge italiana.

Le esclusioni dall'obbligo riguardano:

- chi effettua solo fornitura di materiale
- chi presta attività intellettuale
- imprese con classificazione SOA III o superiore.

La patente viene richiesta on line sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro raggiungibile al link <https://servizi.ispettorato.gov.it> a partire

PATENTE A CREDITI

dal 1° ottobre 2024, direttamente dai soggetti interessati con SPID/CIE o attraverso un soggetto delegato ed è rilasciata in formato digitale.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'INL.

Per evitare il sovraccarico delle richieste telematiche, in fase di prima applicazione, dal 23 settembre 2024 è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti a mezzo pec all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Tale dichiarazione produce i medesimi effetti della richiesta on line ed ha efficacia fino al 31/10/2024 e vincola l'interessato a presentare in ogni caso la richiesta on line entro il 31/10/2024.

Le aziende sono tenute ad informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.

Al momento della richiesta, l'interessato deve certificare i seguenti adempimenti, se applicabili:

Adempimento	Tipo di dichiarazione ammessa
Iscrizione C.C.I.A.A.	autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Presenza di D.U.R.C. in corso di validità	autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Presenza di D.U.R.F. in corso di validità	autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Possesso del D.V.R.	dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Attestati in materia di formazione obbligatoria	dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nomina R.S.P.P.	dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ATTENZIONE: il possesso dei requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e pertanto eventuali falsità comportano la sanzione penale prevista, oltre alla revoca della patente.

Il venir meno, invece, di un requisito posseduto inizialmente (ad esempio l'assenza di DURC o DURF) non incide sulla patente, ferme restando le altre specifiche conseguenze derivanti dall'inadempimento.

La patente contiene:

1. data e numero di rilascio
2. i dati del titolare della patente
3. i dati del richiedente

PATENTE A CREDITI

4. il punteggio attribuito al momento del rilascio
5. il punteggio aggiornato in tempo reale
6. i crediti decurtati e il motivo
7. il provvedimento eventuale di sospensione o revoca.

I committenti pubblici e privati potranno verificare in tempo reale lo stato della patente dell'azienda e provvedere di conseguenza in caso di non conformità.

I crediti inizialmente riconosciuti sono 30.

L'integrazione sarà retroattiva dalla data della richiesta, ma operativa unicamente all'avvio di apposito applicativo ancora in corso di rilascio. Possono essere aggiunti (al massimo):

- fino a 10 crediti per anzianità di impresa, riconosciuti immediatamente sulla base della condizione al momento della richiesta
- 1 credito ogni biennio concesso per il non aver subito decurtazioni e fino ad un massimo di 20 crediti (da raggiungere in 40 anni); in caso di violazioni contestate l'incremento è sospeso fino a decisione definitiva
- 40 crediti concessi nel tempo in funzione degli investimenti in materia di sicurezza sul lavoro, certificazioni e formazione.

In totale, in presenza delle condizioni per i crediti aggiuntivi, potranno esserne raggiunti al massimo 100 nel corso del tempo.

I crediti minimi per poter lavorare e accedere al cantiere sono 15. I crediti possono essere reintegrati solo previa valutazione di apposita commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL. In caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro provvede alla decurtazione dei crediti.

Sono previste decurtazioni più o meno significative a seconda dell'inadempimento, la decurtazione è correlata alle risultanze dei provvedimenti definitivi, ovvero sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.

Si ricorda che alcune violazioni possono comportare, oltre alla decurtazione dei crediti, anche la sospensione dell'attività.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti, la patente potrà essere revocata; decorsi 12 mesi dalla revoca sarà possibile richiederne una nuova.

È necessario quindi prestare attenzione alle dichiarazioni rese in fase di richiesta, l'INL in ogni caso valuterà direttamente con l'azienda/lavoratore autonomo la gravità della falsità delle

PATENTE A CREDITI

dichiarazioni rese prima della revoca.

Sono comminate sanzioni sia al committente che titolare della patente nel caso in cui sia permesso l'accesso in cantiere senza patente o con patente contenente meno di 15 crediti.

La sanzione è di natura amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, in ogni caso, non inferiore a 6.000 euro.

DECRETO COESIONE

Decreto coesione: bonus assunzioni under 35 a decorrere dal 1° settembre 2024.

Il Decreto-Legge "Politiche di Coesione" (D.L. 60/2024) ha introdotto uno sgravio contributivo totale per i datori di lavoro che assumono giovani under 35 nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Tali sgravi tuttavia, affinché diventino operativi, necessitano dell'autorizzazione della Commissione Europea, pertanto, è importante evidenziare come tutte le assunzioni dovranno essere considerate come "ordinarie" e solo successivamente all'autorizzazione della Commissione Europea e all'emanazione della circolare operativa INPS si potrà procedere con il recupero della contribuzione precedentemente versata.

Di seguito si fornisce uno schema riepilogativo dello sgravio contributivo:

BONUS UNDER 35	Caratteristiche
Periodo di vigenza dell'agevolazione	Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
Tipologia Lavoratore	Giovani under 35 (fino a 34 anni e 364 giorni) che non abbiano mai avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti in apprendistato per i quali non è stata raggiunta la qualificazione). Qualora il giovane abbia avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato, per il quale il datore di lavoro abbia fruito parzialmente del bonus giovani, il nuovo datore di lavoro può beneficiare dell'esonero contributivo per il solo periodo residuo fruibile.
Tipologia contrattuale	- Contratto subordinato a tempo indeterminato - Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine

DECRETO COESIONE

Agevolazione	Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo mensile di 500 euro per ciascun lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Detto limite massimo passa a 650 euro su base mensile, qualora l'assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (ZES Sud - Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)
Durata dell'agevolazione	24 mesi
Divieti	<ul style="list-style-type: none">- Nei 6 mesi precedenti l'assunzione agevolata, il datore di lavoro non deve aver proceduto, nella medesima unità produttiva ove ha assunto il giovane, a licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.- Nei 6 mesi successivi all'assunzione agevolata, il datore di lavoro non deve procedere ad effettuare, presso la medesima unità produttiva ove ha assunto il giovane, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di altri lavoratori con la stessa qualifica del giovane.- La violazione a tali divieti comporterà la revoca dell'esonero ed il recupero del beneficio eventualmente già fruito.
Esclusioni	Dall'agevolazione sono escluse le assunzioni di: <ul style="list-style-type: none">- personale domestico- personale dirigente- contratti di apprendistato
Limiti	L'esonero sarà possibile solo: <ul style="list-style-type: none">- nei limiti di spesa autorizzata dalla legge (34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027). È l'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa;- nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.- L'esonero non è cumulabile con altri esoneri e/o riduzione contributiva a carico del datore di lavoro. È ammesso il cumulo con la super deduzione, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023.
Evidenze Operative	La misura, per la sua attivazione, è subordinata: <ul style="list-style-type: none">- all'autorizzazione della Commissione UE,- all'emanazione della circolare operativa INPS

SANZIONI

Nuove regole per sanzioni in materia di omissione o evasione contributiva.

Dal 1° settembre 2024 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di accertamenti e sanzioni contributive. Tali novità mirano a incentivare la regolarizzazione volontaria dei contributi da parte delle aziende, semplificare la comunicazione con l'INPS e rafforzare il sistema sanzionatorio per chi non rispetti gli obblighi contributivi.

Una delle novità principali riguarda l'introduzione di un meccanismo, simile al ravvedimento operoso, per chi, nella ipotesi di omissione contributiva (ossia mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie) provveda spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, a versare, in un'unica soluzione, i contributi entro i 120 giorni successivi alla scadenza originaria. In questi casi, la sanzione civile dell'omissione contributiva, che si calcola annualmente applicando il tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti, viene ridotta. In particolare, per favorire chi regolarizza tempestivamente e volontariamente la propria posizione, la sanzione avrà ad oggetto esclusivamente il tasso ufficiale di riferimento, senza dunque la citata maggiorazione del 5,5%. La sanzione civile in ogni caso non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sostanzialmente invariato rimane invece il sistema sanzionatorio per l'ipotesi di evasione contributiva, ossia registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, rispetto al quale si applica:

- la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%, fermo restando che non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- oppure, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

Unica novità, in tema di evasione, riguarda l'introduzione della previsione per cui il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia e il fatto che, in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione agevolata è subordinata al versamento della prima rata.

Parallelamente, viene mantenuto il regime sanzionatorio attuale per i soggetti inadempienti. Nello specifico:

- in caso di omissione contributiva, la sanzione sarà pari al TUR maggiorato di 5,5 punti;
- in caso di evasione contributiva, la sanzione sarà pari al 30% dei contributi o premi dovuti in ragione d'anno per i primi due anni, con un massimo del 60%.

Un'ulteriore novità riguarda l'introduzione di un sistema di accertamento parallelo all'attività ispettiva tradizionale. Dal 1° settembre 2024, l'INPS potrà svolgere controlli a distanza utilizzando dati raccolti da diverse fonti, senza dover necessariamente intervenire fisicamente presso le aziende. Tali controlli includono la verifica degli obblighi contributivi derivanti dall'uso di lavoratori in appalto, distacco o altre forme di esternalizzazione del lavoro. Nel caso vengano rilevate irregolarità, l'INPS potrà emettere avvisi di accertamento, notificati via PEC.

SANZIONI CONTRATTO A TERMINE

Nuovo impianto sanzionatorio in caso di illegittimità del contratto a termine.

Il Decreto-legge 131/2024 ha modificato le conseguenze nei casi in cui il giudice dichiara illegittimo il rapporto a tempo determinato trasformandolo a tempo indeterminato.

Si riporta di seguito la vecchia disciplina applicata fino al 16/09/2024 confrontata con quella nuova.

ipotesi	Fino al 16/09/2024	Dal 17/09/2024
Impugnazione	180 gg dalla cessazione del contratto a termine	180 gg dalla cessazione del contratto a termine
Risarcimento	Indennità omnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per calcolo del TFR, ovvero fino a 6 mensilità in presenza di CCNL che prevede l'assunzione di lavoratori già occupati a termine. A quanto sopra va aggiunta la costituzione del rapporto a tempo indeterminato	Indennità omnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per calcolo del TFR, CON FACOLTÀ PER IL GIUDICE DI FISSARE UN IMPORTO MAGGIORE se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno Viene meno la possibilità di dimezzare l'indennità (riducendola a 6 mensilità) nel caso in cui i contratti collettivi prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie. A quanto sopra va aggiunta la costituzione del rapporto a tempo indeterminato

RINNOVO CONTRATTI COLLETTIVI

RINNOVO AGENZIE DI VIAGGIO

CCNL AGENZIE DI VIAGGIO: rinnovo contrattuale.

In data 26 luglio 2024 è stata sottoscritta l'ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Confcommercio per i Dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo, con decorrenza 1° luglio 2024 e scadenza 31 dicembre 2027.

MINIMI CONTRATTUALI

A decorrere dal 1° luglio 2024, e per ulteriori 4 tranches a settembre 2025, settembre 2026, giugno 2027 e dicembre 2027, è previsto un aumento dei minimi retributivi calcolati come da tabella di seguito riportata.

LIV.	paga base conglobata	Decorrenza delle tranches di aumento e importi				
		lug-24	set-25	set-26	giu-27	dic-27
Qa	2.210,16 €	71,26 €	57,01 €	57,01 €	42,76 €	57,01 €
Qb	2.046,20 €	65,98 €	52,78 €	52,78 €	39,59 €	52,78 €
1	1.906,44 €	61,47 €	49,18 €	49,18 €	36,88 €	49,18 €
2	1.742,47 €	56,18 €	44,95 €	44,95 €	33,71 €	44,95 €
3	1.643,37 €	52,99 €	42,39 €	42,39 €	31,79 €	42,39 €
4	1.550,69 €	50,00 €	40,00 €	40,00 €	30,00 €	40,00 €
5	1.454,28 €	46,89 €	37,51 €	37,51 €	28,13 €	37,51 €
6s	1.398,37 €	45,09 €	36,07 €	36,07 €	27,05 €	36,07 €
6	1.378,55 €	44,45 €	35,56 €	35,56 €	26,67 €	35,56 €
7	1.291,81 €	41,65 €	33,32 €	33,32 €	24,99 €	33,32 €

Tale aumento è da considerarsi assorbibile, fino a capienza, in presenza di acconti sui futuri aumenti contrattuali.

- **Premio:** Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti delle aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale.

RINNOVO PUBBLICI ESERCIZI

Qualora non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31.10.2026, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2027, i seguenti importi:

LIV.	Euro
A, B	186,00
1, 2, 3	158,00
4, 5	140,00
6S, 6, 7	112,00

Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente C.C.N.L., che venga riconosciuto successivamente al 1° luglio 2024.

In alternativa, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l'azienda destinerà la somma a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a tempo parziale.

- **Riduzione Oraria (ROL):** I periodi di assenza legati a congedo di maternità, di paternità e congedo parentale concorrono per la maturazione dei permessi.
- **Ferie:** I periodi di assenza legati a congedo di maternità, di paternità e congedo parentale concorrono per la maturazione delle ferie.
- **Tredicesima:** I periodi di assenza legati a congedo di maternità, di paternità e congedo parentale concorrono per la maturazione della 13ma.
- **Quattordicesima:** A decorrere dal 1° dicembre 2027 i periodi di assenza legati al congedo parentale concorrono per la maturazione della 14ma.
- **Quas:** Attualmente l'assistenza sanitaria integrativa per i Quadri è finanziata da un contributo pari a 340€ a c/azienda e 50€ a c/Quadro. A decorrere dal 01° gennaio 2025 il contributo del datore è incrementato di 20€. A decorrere dal 01° gennaio 2026 il contributo del datore è incrementato di ulteriori 20€.
- **Fondo Est:** Attualmente l'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti è finanziata da un contributo pari a 12€ mensili per 12 mensilità di cui 10 a c/azienda e 2€ a c/dipendente. A decorrere dal 01° gennaio 2027 il contributo del datore è incrementato di 3€ mensili.

RINNOVO PUBBLICI ESERCIZI

- **Congedo donne vittime di violenza:** La normativa (art. 24 D.Lgs. 80/2015) prevede che le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi.

Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

In aggiunta alla normativa sopra citata il rinnovo del CCNL prevede che tale congedo può essere prorogato per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un'indennità pari al 100% della retribuzione di fatto a carico datore.

CCNL SERVIZI FIDUCIARI

CCNL SERVIZI FIDUCIARI: aumento dei minimi retributivi.

Come stabilito dall'ultimo rinnovo contrattuale, ad ottobre 2024 è prevista la terza tranches di aumento dei minimi retributivi pari a 39,00€ lordi mensili calcolato sul livello C.

Tale aumento è da considerarsi assorbibile, fino a capienza, in presenza di acconti sui futuri aumenti contrattuali.

CCNL STUDI PROFESSIONALI

CCNL STUDI PROFESSIONALI: aumento dei minimi retributivi.

Il 1° ottobre 2024 è prevista la seconda tranches di aumento dei minimi retributivi stabilita dall'ultimo rinnovo contrattuale. Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, gli importi dei minimi retributivi aumenteranno come di seguito indicato:

CCNL GRAFICA EDITORIA INDUSTRIA

RINNOVO CCNL ANISEI

Livello	Minimo tabellare al 30.09.2024	Aumento dal 01.10.2024	Minimo tabellare al 01.10.2024
Quadri	2.281,51 €	63,51 €	2.345,02 €
1°	2.018,99 €	56,20 €	2.075,19 €
2°	1.758,66 €	48,95 €	1.807,61 €
3°S	1.631,29 €	45,41 €	1.676,70 €
3°	1.616,37 €	45,00 €	1.661,37 €
4°S	1.567,44 €	43,63 €	1.611,07 €
4°	1.511,28 €	42,07 €	1.553,35 €
5°	1.406,48 €	39,15 €	1.445,63 €

Tale aumento è da considerarsi assorbibile, fino a capienza, in presenza di acconti sui futuri aumenti contrattuali.

CNL GRAFICA EDITORIA INDUSTRIA: aumento dei minimi.

Come stabilito dall'ultimo rinnovo contrattuale, ad ottobre 2024 è previsto un aumento dei minimi retributivi pari a 30,00€ lordi mensili calcolato sul livello B3 per il settore grafico e sul livello 2 per il settore editoriale.

Tale aumento è da considerarsi assorbibile, fino a capienza, in presenza di acconti sui futuri aumenti contrattuali.

RINNOVO CCNL ANINSEI.

In data 15 giugno 2024 è avvenuta la sottoscrizione del rinnovo del CCNL Aninsei per il triennio 2024-2027. Il rinnovo ha presentato comunque difficoltà per una serie di circostanze che hanno reso particolarmente difficili le relazioni sindacali tra le Organizzazioni sindacali e ANINSEI con ripercussioni anche tra le stesse OO.SS. Il contratto collettivo non è infatti stato sottoscritto da Cisl-Scuola e Snals-Scuola (CGIL). In questa situazione rischia quindi di venir meno la rappresentatività del CCNL in oggetto, stante il fatto che due delle tre sigle generalmente riconosciute come più rappresentative non hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo. Si

RINNOVO CCNL ANISEI

suggerisce comunque di applicare le previsioni economiche del rinnovo, e di valutare con i professionisti di riferimento la modalità migliore per gestire questa complessa situazione.

Si evidenziano i punti principali del rinnovo che riguardano il trattamento economico e normativo:

Una tantum. Ai lavoratori in forza alla data del 15 giugno 2024 e assunti entro il 31 dicembre 2023, dovrà essere corrisposto con la retribuzione del mese di novembre 2024 un importo “Una Tantum” di 100 Euro lordi.

Tale somma è da considerarsi omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non avrà incidenza ai fini del calcolo del TFR.

Per i lavoratori a tempo parziale, la somma deve essere riproporzionata sulla base dell'orario effettivo di lavoro.

Aumento retributivo. Tra le novità principali è stato previsto l'incremento della paga base, suddiviso in 3 tranches. Le retribuzioni minime spettanti nel periodo di vigenza del CCNL sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle:

MINIMI RETRIBUTIVI			
Livello	dal 1° gennaio 2025	dal 1° gennaio 2026	dal 1° gennaio 2027
8B	1.727,91 €	1.785,91 €	1.819,62 €
8A	1.638,59 €	1.693,59 €	1.725,56 €
7	1.563,21 €	1.615,67 €	1.646,17 €
6	1.539,64 €	1.589,64 €	1.619,64 €
5	1.539,64 €	1.589,64 €	1.619,64 €
4	1.444,47 €	1.491,38 €	1.519,52 €
3	1.374,81 €	1.419,45 €	1.446,24 €
2	1.311,47 €	1.354,06 €	1.379,61 €
1	1.280,91 €	1.322,51 €	1.347,46 €

Gli aumenti possono considerarsi assorbibili da elementi concessi a titolo di superminimo assorbibile.

Salario di anzianità. A tutto il personale che al 1° gennaio 2025 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° gennaio 2024 un salario di anzianità di 20,00 Euro lordi.

Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai

precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già percepito. Non spetta il salario di anzianità se la maturazione del requisito di anzianità avverrà dopo il limite del 1° gennaio 2025.

Assistenza sanitaria integrativa. Dal 1° gennaio 2025 è prevista l'adesione delle aziende che applicano il CCNL al Fondo di assistenza sanitaria integrativa FasiOpen.

Il contributo aziendale complessivo minimo pro-capite è pari a 120 Euro annui per tutto il personale assunto a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale.

Previdenza complementare. Dal 1° gennaio 2027, i lavoratori che intendono aderire al Fondo Negoziale di previdenza complementare e il datore di lavoro versano ciascuno una contribuzione minima pari all'1% della retribuzione mensile tabellare lorda in atto al 31 dicembre 2026.

Aumenti retributivi CCNL ALIMENTARI INDUSTRIA.

Come sancito dall'accordo di rinnovo del CCNL, con decorrenza settembre 2024 è prevista la seconda tranche di aumento retributivo come di seguito indicato:

Livelli	Aumenti dal 1° settembre 2024	Nuovi minimi dal 1° settembre 2024
1S	58,76 €	2.569,39 €
1	51,09 €	2.234,22 €
2	42,15 €	1.843,27 €
3/A	37,04 €	1.619,83 €
3	33,21 €	1.452,29 €
4	30,66 €	1.340,55 €
5	28,10 €	1.228,86 €
6	25,55 €	1.117,15 €

WELFARE DIRIGENTI TERZIARIO

WELFARE DIRIGENTI TERZIARIO – reminder.

Si coglie l'occasione per ricordare che, con decorrenza 1° gennaio 2024, è stato introdotto un contributo welfare obbligatorio per il biennio 2024-2025 pari a euro 1.000,00 annui a favore dei Dirigenti Terziario.

Tale importo Welfare deve essere gestito esclusivamente tramite l'apposita piattaforma (CFMT) messa a disposizione da Manageritalia e può essere speso soltanto in una delle 4 seguenti categorie:

- Versamento al Fondo Mario Negri;
- Attivazione di pacchetti prevenzione per i familiari,
- Acquisto di un piano sanitario integrativo al Fasdac;
- Acquisto di corsi di formazione per i familiari, anche non conviventi, tramite Cfmt.



Jobcode STP S.r.l. is an independent member of HLB International, a global network of advisory and accounting firms. HLB refers to the HLB International network and/or one or more of its member firms. For more information on HLB International and its legal structure, please visit www.hlb.global/legal.



**IL NOSTRO NUOVO SITO È ONLINE.
VI PIACERÀ, CI METTIAMO LA FACCIA.**

